

## COMUNE DI SAN POSSIDONIO

## CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E NATURALISTICO SITA IN VIA MATTEOTTI IN LOCALITÀ PIOPPA, DENOMINATA "CAVE DI BUDRIGHELLO".

L'anno 2022 il giorno xx del mese di xxxxxxxx nella sede del Municipio in Piazza Andreoli, 1 San Possidonio

## TRA

Il Comune di San Possidonio rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico Geom. Pulga Adamo, nato a Mirandola (MO) il 23.04.2064, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Possidonio, ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000, e del Decreto Sindacale Prot. n. 6412 del 20.09.2019, di seguito brevemente indicata come **Amministrazione** – C.F. 00221750367;

## E

L'Associazione \_\_\_\_\_ regolarmente costituita, C.F. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, rappresentata dal signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante, iscritta nel registro delle associazioni di volontariato del Comune di San Possidonio al n. \_\_, di seguito brevemente indicata come **Associazione**

## PREMESSO

Che :

- il terreno costituente l'Area di riserva ambientale e di riequilibrio naturalistico "CAVE DI BUDRIGHELLO" sita in San Possidonio in via Matteotti in località Pioppa, della superficie complessiva di mq. 99.955, identificato catastalmente al Foglio 18 Mappali 161 – 261 – 287, è di proprietà al Comune di San Possidonio;
- con delibera di G.C. n. xx del xx/01/2022 è stato definito dall'Amministrazione Comunale di affidare la gestione dell'Area di riserva ambientale e di riequilibrio naturalistico "CAVE DI BUDRIGHELLO" e il suo utilizzo mediante Convenzione ad Associazione di promozione sociale, previo espletamento della procedura pubblica di manifestazione d'interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, aggiudicando anche in presenza di un'unica offerta valida ;
- l'associazione \_\_\_\_\_ regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle associazioni comunali, ha partecipato alla procedura di manifestazione d'interesse ed è risultata aggiudicataria;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di San Possidonio concede, alla Associazione che accetta, la gestione e l'utilizzo dell'area ubicata in comune di San Possidonio, via Matteotti località Pioppa, individuato dal vigente PRG come "zona agricola costituita da elementi di tutela ambientale storico paesaggistica e

caratterizzata da particolare interesse paesaggistico ed ambientale”, meglio conosciuta come area “*ex cave della ex Fornace di Budrighello*”.

Tale area comprende ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storiche, percettive, antropiche ecc..) che generano per l’azione congiunta, un interesse paesistico. L’area oggetto della presente convenzione risulta censita al N.C.T. al Fg.18 con i Mapp.li 161, 287, 261, nei limiti di cui al successivo articolo 3.

Su tale area nel periodo di validità della Convenzione, l’Amministrazione Comunale per favorirne un maggiore utilizzo da parte della cittadinanza, delle scuole e dei cicloturisti, intende realizzare interventi per dotarla della fornitura di energia elettrica, di qualche tavolo e panche, dei servizi igienici in una piccola struttura prefabbricata così da agevolare l’accoglienza dei visitatori. Per tutelare l’integrità degli specchi d’acqua si impegna a progettare, preventivare e reperire i finanziamenti per gli interventi di sistemazione delle sponde che necessitano di consolidamenti, da realizzare anche in collaborazione con l’Associazione che gestisce l’area.

## **ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

L’Amministrazione Comunale, con l’affidamento della gestione dell’area alla Associazione, persegue le seguenti finalità:

- 1) in attuazione alle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, continuare ed implementare le attività di valorizzazione ambientale e paesaggistica dell’area al fine di consolidare una zona di “riequilibrio ambientale” in corrispondenza dell’ambito caratterizzato dai laghetti ove un tempo insistevano le cave della fornace e dalle aree limitrofe di proprietà del Comune di San Possidonio.
- 2) sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale sui temi ecologici e del recupero ambientale;
- 3) pubblicizzazione dell’area con lo scopo di un suo maggiore utilizzo;
- 4) custodia, conservazione e manutenzione del sito;
- 5) censimento della flora e della fauna esistente;
- 6) organizzazione di mostre, convegni, giornate a tema o altri eventi, legati alla natura dell’area, all’ambiente, alla ecologia;
- 7) predisposizione di attività didattiche per le scuole su temi collegati all’ambiente, creazioni di percorsi botanici, realizzazione di laboratori sperimentali all’aperto;
- 8) organizzazione e gestione di attività culturali e di intrattenimento;
- 9) promozione e gestione di attività sociali e di volontariato.

Con la firma della presente convenzione l’Associazione si obbliga ad assumere gli impegni di cui al seguente art. 6 necessari per il conseguimento degli obiettivi e finalità sopra indicati.

## **ART. 3 – AREE CONCESSE IN GESTIONE**

Le aree concesse in gestione alla Associazione, sono quelle ubicate in via Matteotti, località Pioppa, così come pervenute in proprietà al Comune di San Possidonio a seguito del perfezionamento del rogito di acquisto in data 22.07.2020 e di seguito specificate :

- 3.1) Mappale 161 – area di Mq. 55.500, incolto produttivo;**
- 3.2) Mappale 287 – area di Mq. 3.593, incolto produttivo;**
- 3.3) Mappale 261 - area di Mq. 40.862, seminativo irriguo;**

Rientra all'interno della presente convenzione lo stradello che dal passo su via Matteotti costituirà l'unico accesso alla zona di tutela ambientale per l'Associazione ed il pubblico.

Le aree sono concesse in "uso e gestione" nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Associazione, che li prende in consegna e li accetta senza riserve.

Si conviene che, mentre la gran parte delle aree individuate al precedente comma, sono in buono stato di conservazione, insistono nella zona alcuni importanti tratti di sponde ammalorate, (soprattutto le sponde nord del laghetto principale e la striscia di terreno che costituisce separazione tra i due specchi d'acqua), ben noti alle parti e sui quali andranno realizzati gli interventi di consolidamento che l'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare, anche in collaborazione con il concessionario, avviandone la progettazione e la ricerca dei fondi necessari entro il primo anno di convenzione.

#### **ART. 4 - DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31.01.2028.

La durata della convenzione verrà prolungata per un massimo di ulteriori 6 anni, previo accordo delle parti, dopo che le stesse abbiano valutato positivamente il primo periodo di convenzione. In tal caso andranno ridefiniti in accordo tra le parti le somme annuali relative al canone di utilizzo e al massimale di rimborso spese di gestione.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata. E' vietata la cessione a terzi della gestione.\

#### **Art. 5 – DIREZIONE DELLE ATTIVITA' E RENDICONTAZIONE**

Il concessionario dovrà nominare un responsabile, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con i terzi, rendendo noto il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti.

Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente uno o più recapiti telefonici al fine di garantire la reperibilità in caso di bisogno.

Il concessionario è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del responsabile della gestione.

Il Concessionario è tenuto a rendicontare l'attività svolta mediante presentazione di una relazione sulla gestione dell'area nell'anno di riferimento e del Bilancio Consuntivo annuale entro tre mesi dalla sua approvazione nei termini dello Statuto dell'Associazione; in caso di mancata presentazione della relazione e del Consuntivo, viene sospesa l'erogazione del corrispettivo (di cui al successivo art. 9) fino ad avvenuto adempimento.

A sua volta l'amministrazione comunale comunicherà al concessionario il referente che si relazionerà con il Concessionario sull'utilizzo dell'area, in merito ai progetti previsti e alla loro esecuzione.

#### **Art. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico esclusivo del Concessionario:

- a) manutenzione e corretta conservazione delle aree assegnate in uso e gestione, mediante il mantenimento della flora esistente attraverso interventi ordinari di annaffiatura, taglio erba delle aree verdi ed a prato, interventi di pulizia e potatura di cespugli, ramaglie, seccume, pulizia fossati e sponde dei laghetti, il tutto nel rispetto delle proprietà confinanti;
- b) potenziamento e miglioramento dell'area attraverso la cura, conservazione ed implementazione della flora esistente mediante interventi di rimboschimento, potature, rimozione di alberi pericolanti, sostituzione di essenze arboree e cespugli secchi, il tutto nel rispetto delle proprietà confinanti ed in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- c) cura della fauna acquatica, con reinserimento di eventuali specie autoctone o alloctone naturalizzate nella bassa pianura emiliana, controllo e pulizia dei laghetti, verifica della qualità dell'acqua e dell'ambiente lacustre in generale, vigilando che non si producano epidemie e morie di pesci;
- d) cura della fauna terrestre, con l'inserimento di eventuali specie tipica della zona, avendo riguardo di non arrecare danni alle proprietà confinanti ed all'ambiente agricolo esistente;
- e) ricerca della massima qualità nella conduzione dell'area;
- f) collaborazione nell'organizzare attività didattiche per le scuole su problematiche e tematiche collegate all'ambiente, organizzazione e gestione di attività sociali, culturali e di intrattenimento;
- g) garanzia dell'uso aperto, completo ed equo delle aree, coniugando la funzionalità della gestione con il massimo della fruibilità in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività attuabili.

E' inoltre in capo alla Associazione l'attività manutentiva dell'area come ad esempio:

- la pulizia dell'area dai rifiuti, compreso strade e viabilità di accesso, parcheggi, percorsi interni, aree verdi, boschetti, sponde dei laghetti, laghetti;
- lo sfalcio dei percorsi e delle aree verdi;
- potatura delle essenze arboree esistenti;
- la manutenzione ordinaria, conservazione e sistemazione dello stradello di accesso da via Matteotti e del parcheggio dei visitatori.

L'area dovrà essere gestita ed utilizzata nel pieno rispetto dei contenuti della presente convenzione ed in piena osservanza delle disposizioni ed indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si obbliga a segnalare al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

## **ART. 7 - UTILIZZO DELLE AREE ED ATTIVITA' ATTUABILI**

Nelle aree concesse in gestione ed uso, in particolare sui laghetti e specchi di acqua possono essere svolte attività sportive e ricreative controllate, quali attività di prelievo venatorio (solo se compatibile con la disciplina regionale in materia) e pesca sportiva.

A tal fine alla associazione sono riservati l'uso delle sponde dei laghetti, per la pesca, e dell'appostamento fisso esistente per la caccia.

Le attività di caccia sono limitate ad un solo appostamento fisso, e nelle giornate in cui si svolgeranno (nei mesi da ottobre a gennaio) l'area sarà chiusa ai visitatori.

Per garantire la chiusura e la massima sicurezza, dovrà essere prevista l'installazione di cancelli o recinzioni con cartelli indicatori dell'attività venatoria.

Sono libere le attività ludiche, ricreative e di svago, quali pic-nic, osservazione fauna e flora, visite al percorso botanico, attività sportive (non collegate alla caccia e pesca), nel periodo da inizio febbraio sino a fine settembre e nelle giornate in cui l'area non sarà chiusa ai visitatori per l'attività venatoria nel periodo da ottobre a gennaio.

Rimane esclusa in modo categorico la balneazione e la realizzazione di impianti mobili collegati. E' vietato il transito con mezzi a motore sulle sponde se non per manutenzioni od attività particolari. E' comunque sempre vietato l'accesso alle cave dei minori di anni 14 non accompagnati da un maggiorenne.

## **ART. 8 – CANONE E TARIFFE**

Il gestore corrisponderà all'Amministrazione Comunale, a titolo di canone d'uso, la somma di euro 4.500 (quattromilacinquecento,00) per ogni anno, in due rate di pari importo, la prima entro il 30 aprile, la seconda entro il 30 ottobre.

Tutte le entrate della riscossione esclusiva dei proventi derivanti l'esercizio della attività ludico-sportiva di caccia e pesca praticata nei laghetti dai propri tesserati e da parte di altri soggetti spettano al Gestore, che provvederà autonomamente alla loro riscossione, applicando le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di proposte formulate dal Concessionario e in accordo con esso.

I relativi importi saranno introitati dal Concessionario a copertura delle spese di gestione.

Eventuali avanzi di gestione, risultanti dai bilanci consuntivi, dovranno essere investiti o accantonati per effettuare migliorie all'area in gestione o per progetti futuri, sia di gestione che di attrezzature; in caso di investimenti in migliorie sull'area, saranno presi precisi accordi con il Comune.

## **ART. 9 – RIMBORSO SPESE**

L'Amministrazione comunale provvede ad erogare al Concessionario un rimborso spese annuo dell'importo massimo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento,00). Il rimborso verrà liquidato in due rate:

- la prima di euro 1500,00 (milcinquecento,00) entro il 30 aprile dell'anno di riferimento quale anticipazione per le spese relative alla manutenzione ordinaria del verde (sfalcio dei percorsi e delle aree e semplice potatura delle essenze arboree), da documentare insieme alle altre spese;
- la seconda dell'importo massimo di euro 3.000,00 (tremila,00) annui a saldo delle spese sostenute ammesse a rimborso, posticipata entro il 30 aprile dell'anno successivo, previa presentazione di una relazione sui servizi e sulle attività effettivamente svolte, accompagnata dal bilancio consuntivo al quale dovranno essere allegati i documenti in copia giustificativi delle spese di cui si chiede il rimborso. Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione del Concessionario. L'importo di dette spese dovrà essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (massimo 5%).

Sono ammesse al rimborso fino alla concorrenza massima dell'importo di euro 4.500,00 i seguenti oneri e spese:

- spese per la copertura assicurativa di cui al seguente Art. 10;
- spese per attrezzature necessarie all'attività di manutenzione e tutela dell'area verde;
- spese per manutenzione, riparazione, sostituzione e acquisto di attrezzi e dei mezzi d'opera;
- spese per acquisto di materiali di consumo per il minuto mantenimento e per gli interventi manutentivi necessari alla conservazione e sistemazione dei sentieri, dello stradello di accesso da via Matteotti, delle aree di parcheggio, delle strutture e degli impianti esistenti e nuovi che verranno realizzati a servizio dell'area affidata in gestione;
- spese per eventuale acquisto di concimi o materiale e articoli di silvicoltura e floricoltura;
- spese per il reintegro della fauna nell'area di riequilibrio ambientale, per un massimo di duemila euro;
- spese per conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni sulle aree verdi;
- spese generali relative e correlate alla specifica attività della presente convenzione.

## **ART. 10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

1) L'associazione esonerà il Comune di San Possidonio da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione (gestione ed uso dell'area).

L'associazione a tale fine si impegna a stipulare, per tutta la durata della convenzione apposita polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimali di € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per persona danneggiata ed € 2.500.000,00 per danni a cose/animali.

2) L'associazione si impegna inoltre a stipulare Polizza Assicurativa (infortunio e responsabilità civile) a favore dei soci e dei prestatori d'opera volontari all'interno della Associazione, per eventuale infortuni o danni derivanti agli stessi dalle normali operazioni di manutenzione collegate alla attuazione della presente convenzione.

## **ART. 11 - INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE.**

L'affidamento della gestione dell'area potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura, senza preventiva ed adeguata motivazione;
- arbitrario abbandono delle aree in gestione;
- inadempimento e/o reiterata infrazione agli adempimenti ed impegni, art. 2-4-5-6-8, assunti con la firma della presente ;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle attività di manutenzione ordinaria necessarie;
- mancato perseguitamento degli obiettivi e finalità di cui all'art. 2 e 4
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- affidamento a terzi, anche parziale e sotto qualsiasi altra forma di uso, dell'area oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l'Associazione o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirata;

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolte dalla Associazione e l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso di accedere ed ispezionare le aree date in gestione, verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi, lo stato di conservazione delle aree concesse in gestione.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o defezioni saranno notificate per iscritto all'associazione, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro i termini indicati nella notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a suo carico, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, all'associazione verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di procedere alla revoca della convenzione in danno ed a spese dell' associazione, senza altre formalità.

## **ART. 12 - RICONSEGNA DELLE AREE**

Le aree, terreni, laghetti, gli impianti concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in adeguato stato di manutenzione e conservazione.

### **ART. 13 - MODIFICHE**

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione dell'area.

### **ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente contratto saranno a carico del concessionario.

Per qualsiasi controversia discendente dalla presente, il foro competente è il tribunale di Modena.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Il Responsabile Settore Tecnico  
del Comune di San Possidonio  
Geom. Adamo Pulga

---

Il Presidente dell'Associazione